

Avv. TOMMASO MARVASI
Via F. Paulucci de' Calboli 1 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729389 - 06.37354344

POLIECO
CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE
Piazza di S. Chiara, 49 - 00189 Roma
PIVA e C.F. 05119661006

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA

Il Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei rifiuti di Beni a base di Polietilene (PolieCo), P. IVA n. 05119661006, con sede in Roma, Piazza di Santa Chiara n.49, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Enrico Bobbio, elet.te dom.to ai fini del presente atto presso lo studio dell'Avv. Tommaso Marvasi (C.F. MRVTMS53D06D976C), in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli, 1, PEC tommasomarvasi@ordineavvocatiroma.org

PREMESSO

che il Consorzio PolieCo è venuto a conoscenza che molte imprese produttrici di contenitori in polietilene o anche semplicemente acquirenti di tali contenitori hanno ricevuto nel corso del mese di febbraio 2019 una lettera da parte del Conai, firmata dal Direttore Generale, Dott. Valter Faccioto, con oggetto «*versamento diretto del contributo CONAI ai sensi dell'art. 15 del Regolamento consortile. Applicazione procedura. Delibera Consiglio di Amministrazione del CONAI del 21/11/2018*»;

che con tale lettera il Conai, richiamando una deliberazione 21 novembre 2018 del suo Consiglio di Amministrazione, la cui validità, esistenza e rilevanza esterna non appare in alcun modo controllabile, minaccia sanzioni di vario genere a chi non applica sugli stessi beni il contributo ambientale Conai;

che, nel formulare quella ingiunzione, la lettera, dopo aver affermato che «*i contrasti interpretativi tra Conai e Polieco sono stati oggetto di numerose decisioni giurisprudenziali risolte a favore del CONAI*», non solo omette di riportare la giurisprudenza in senso contrario ma fornisce una lettura carente e distorta della giurisprudenza, che secondo Conai- affermerebbe, tra l'altro, che, «*possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati solo all'interno del ciclo produttivo*» e che «*anche i contenitori utilizzati nell'industria e in agricoltura per la conservazione di materiali solidi o liquidi oppure di prodotti agroalimentari sono da considerarsi imballaggi, anche qualora siano impiegati come beni strumentali per l'attività tipica dell'impresa*» e nonostante ciò non corrisponda al vero;



che in particolare il Conai richiama (solo) un contenzioso relativo ad una fattispecie del 2003 e regolato secondo la normativa allora vigente, conclusosi con la ordinanza della Corte di Cassazione n° 19312/2018, omettendo di informare che, proprio con riferimento a questo contenzioso, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 474 (quindi precedente all'invio della lettera Conai in esame) ha specificato con esattezza l'ambito ristretto di operatività della citata ordinanza della Suprema Corte e l'ha letto in senso assolutamente opposto alle riportate tesi del Conai, spacciate come tesi della Cassazione;

che, infatti, sul punto la sentenza della Corte di Appello così recita: «[questa Corte]non ignora la recente ordinanza della S.C.:(Cass. 19312/'18) che si è pronunciata sul ricorso di POLIECO avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma (n. 3048/'14) proprio in ordine alla natura di imballaggi da attribuire ad alcuni prodotti (a titolo esemplificativo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe). La S.C. ha fornito, tuttavia, nella suddetta ordinanza soltanto una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi... e non ha in alcun modo affrontato il problema dell'inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell'utilizzatore, problema che POLIECO aveva posto in primo grado e che il Tribunale aveva risolto affermando che "la definizione di imballaggio data dalla legge non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci 'dal produttore al consumatore', ma anche a quello adibito a consentirne la consegna 'dal produttore all'utilizzatore', intendendo come 'utilizzatori' i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni"»; aggiungendo che «va in questa sede stabilito se sia corretto quanto affermato dal giudice di primo grado e, cioè, che i grandi contenitori in polietilene non sono assimilabili ai contenitori prodotti per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo...»;

che, di conseguenza, integrando espressamente la citata ordinanza della Cassazione, **la Corte di Appello di Roma nel 2019, ha affermato che «non possono essere considerati imballaggi i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua**

attività produttiva» e che «non è possibile parlare di imballaggio laddove il manufatto è progettato per essere intrinsecamente durevole, quindi per avere una lunga o lunghissima durata nel tempo ed essere utilizzato un numero di volte molto elevato e, soprattutto non predeterminato e non predeterminabile ab origine».

Esattamente il contrario, quindi, di quanto il Conai presenta come unanime conclusione giurisprudenziale;

che, in questo quadro, la diffida del Conai, proponendo una distorta lettura della ordinanza della Suprema Corte ed omettendo le integrazioni della citata decisione della Corte d'Appello di Roma del 23 gennaio 2019, n. 474 è tale da indurre in errore i destinatari;

che alla comunicazione del Conai è seguita, in alcuni casi, l'applicazione di sanzioni verso le imprese, anche in esecuzione di norme di un regolamento la cui efficacia è da verificare, nonché di dubbie e sconosciute deliberazioni del C.d.A. Conai;

che il Conai deve essere diffidato dall'utilizzare metodi che irretiscano le imprese destinatarie delle lettere sopra citate (da ultimo spedite nel febbraio 2019), allo scopo di indurle a corrispondere ad esso un contributo ambientale che, allo stato inerisce a beni che non costituiscono imballaggio, quali – ad esempio – i grandi contenitori utilizzati nei processi industriali e acquistati con finanziamenti pubblici, procurando quindi a sé stesso un ingiusto profitto;

che tale ingiusto profitto così riferibile al Conai ancor più emerge anche qualora – come risulta avvenire spesso nella pratica – in assoluto dispregio per la tutela dell'ambiente viene arbitrariamente “sospesa” l'esazione del contributo ambientale preteso che, in ogni caso, le consorziate al Consorzio PolieCo pagano già il contributo ambientale a quest'ultimo, il quale attende con successo ai suoi impegni di riciclaggio secondo gli obiettivi fissati dal Ministero dell'Ambiente;

che il Conai nella pratica applica con frequenza verso le imprese che ritengono di non produrre “imballaggi” la così detta “iscrizione coatta d'ufficio”, tramite la quale esso potrebbe ottenere addirittura decreto ingiuntivo, limitando ancor di più la libertà di scelta delle imprese;

CONSIDERATO PERTANTO

che il Conai sta utilizzando una distorta e parziale rappresentazione delle risultanze giurisprudenziali, tacendo peraltro elementi di rilevanza primaria, tale da indurre in errore

le imprese destinatarie, al fine di conseguire un profitto non dovuto, con un comportamento e con minacce che potrebbero anche configurare ipotesi penalmente rilevanti;

TANTO PREMESSO E RITENUTO, il Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei rifiuti di Beni a base di Polietilene (PolieCo), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Enrico Bobbio, come sopra elett.te dom.to, formalmente e ad ogni effetto di legge, riservandosi ogni ulteriore iniziativa

DIFFIDA

il **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI**, con sede in Roma, Via Tomacelli, 132, in persona del suo Presidente pro-tempore, Dott. Giorgio Quagliolo,

il medesimo **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI**, con sede in Roma, Via Tomacelli, 132, in persona del suo Direttore Generale, Dott. Walter Facciotto,

- 1) **a pubblicare sul proprio sito web**, con la medesima enfasi data alle altre decisioni qui pubblicate, copia integrale della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma del 23 gennaio 2019, n. 474;
- 2) **a comunicare** a tutte le imprese destinatarie delle lettere inviate a far data dal primo febbraio 2019 ed avente ad oggetto i contenitori utilizzati nei cicli industriali, la esistenza della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 23 gennaio 2019, n. 474, informando debitamente le stesse imprese destinatarie che il combinato disposto di quella sentenza con la citata ordinanza della Cassazione delinea un quadro giurisprudenziale ben diverso da quello prospettato nelle diffide del Conai;
- 3) **a non dare seguito alle sanzioni eventualmente irrogate ad imprese iscritte al Consorzio PolieCo**, nonché a desistere dalle così dette "*iscrizioni di ufficio*" fino a quando il quadro giuridico non sarà stato completamente definito, costituendo altrimenti quelle sanzioni un illegittimo ed arbitrario metodo per conseguire l'obiettivo voluto;
- 4) **a dismettere** qualsiasi comunicazione tesa a generare una non corretta rappresentazione della giurisprudenza in materia di imballaggi ed una non corretta informazione;

Avverte

il medesimo **Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI** che le sue infondate richieste

possono provocare una grave distorsione che, tra l'altro – determinando un onere maggiore per le imprese italiane – crea una alterazione a tutto danno di queste; e che la soggezione alla ingiustificata imposizione del contributo ambientale Conai pone, inoltre, le imprese che hanno ricevuto una contribuzione pubblica per l'acquisto di contenitori che non sono imballaggi, in una posizione di illegalità ritenuta che nessun contributo sarebbe possibile per un "imballaggio".

Informa

che copia della presente diffida viene notificata per opportuna conoscenza ai **Signori Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)**, nonché **Ministro della Sviluppo Economico (MISE)**, chiedendo che, quali Autorità di garanzia e di controllo previste dalla legge per i consorzi obbligatori, adottino doverosamente con la massima urgenza le iniziative necessarie (cui sin da ora Polieco garantisce la sua massima disponibilità) al fine di giungere ad un sollecito chiarimento e ad un quadro di certezze giuridiche, evitando danni ingenti nel settore e favorendo la massima chiarezza a tutto vantaggio delle imprese italiane e di quelle, anche estere, operanti in Italia; e che copia della presente diffida viene notificata all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** per quanto di sua competenza.

Roma, 25 febbraio 2019

CONSORZIO POLIECO

(Enrico Bobbio, Presidente)



POLIECO
CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE
Il Presidente
Enrico Bobbio